



Tribunale di Lodi

- Sezione fallimentare -

Il Giudice Delegato

letti gli atti della procedura di concordato preventivo

letta in particolare l'istanza depositata in data 3.7.2024 da parte ricorrente con cui la stessa chiede l'emissione, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.lgs 14/2019, di misure protettive generiche nella misura di giorni 158 comprensiva dell'inibitoria per i creditori ad acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, nonché, ove tale estensione non fosse ritenuta ricompresa nelle misure protettive generiche, di misure cautelari nei confronti di _____ sino all'omologa consistenti nel divieto di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti;

letto il parere del commissario giudiziale depositato in data 16.7.2024;

OSSERVATO

- a) Che con decreto depositato in data 8.11.2023 questo Tribunale, provvedendo ex artt. 40 e 44 CCII, ha assegnato a parte ricorrente il termine di 60 giorni (con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento) per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza;
- b) Che in data 13/03/2023 _____ ha depositato presso la competente Camera di Commercio la domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata ex art 17 CCII, allegando il modello per la richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18, co. 1, D.lgs 14/2019;
- c) Che in data 22/03/2023, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs n. 14/2019, è stato nominato l'esperto, l _____, che ha accettato l'incarico;
- d) Che in data 23/03/2023 sul registro delle imprese è stata pubblicata l'istanza di applicazione delle misure protettive;
- e) Che in data 18/05/2023 il Tribunale di Lodi: 1) confermava le misure protettive generiche già in atto ex art. 18 CCII per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese; 2) autorizzava _____ a sospendere, in via

cautelare, il pagamento della quota capitale dei propri debiti a scadere a titolo di ammortamenti e rateazioni nei confronti di

sino alla scadenza delle misure protettive;3) inibiva, in via cautelare e sino alla scadenza delle misure protettive, a

la segnalazione in Centrale Rischi e alla CRIF della sospensione dei pagamenti da parte di della quota capitale dei debiti a scadere a titolo di ammortamenti e rateazioni”.

- f) Che in data 29.6.2023 la società istante domandava al Tribunale di Lodi la concessione di una proroga di quattro mesi delle misure protettive e cautelari che il Tribunale (in data 14/07/2023) accordava per ulteriori centoventi giorni a decorrere dal 21/07/2023;
- g) Che in data 4.10.2023 l'esperto ha depositato nel fascicolo telematico la propria relazione finale ai sensi dell'art. 17 comma 8 CCII, dando atto di aver concluso il proprio incarico e rappresentando la mancata conclusione da parte della società istante di un contratto ex art. 23, c. 1, lett. a), CCII con i creditori;
- h) Che con provvedimento del 16.10.2023 il Tribunale di Lodi ha dichiarato ai sensi dell'art. 17 comma 8 CCII, la cessazione degli effetti delle misure protettive e cautelari concesse con ordinanza in data 18.5.2023 e prorogate con ordinanza in data 14.7.2023, disponendo altresì l'archiviazione del procedimento;
- i) Che in data 16.10.2023 ha depositato ricorso ex art. 44 CCII per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, contestualmente chiedendo l'missione delle misure protettive e cautelari ex art. 54 comma 2 CCII;
- j) Che in data 18.12.2023 la società ricorrente ha rinunciato alle misure protettive e cautelari;
- k) Che in data 8.3.2024 la società ha depositato la proposta e il piano concordatari, con successiva integrazione in data 16.5.2024;
- l) Che in data 5.7.2024 questo Tribunale ha chiesto alla società ricorrente di depositare documentazione integrativa ex art. 47 comma 4 secondo periodo CCII;
- m) Che ai sensi dell'art. 54, comma 2, CCII *“Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si*

- verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”;*
- n) *Che ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII “Nel caso previsto dall’articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l’iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell’articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può essere riproposta”;*
- o) *che l’art. 55 co. 3 non prevede la fissazione di alcuna udienza; non dispone che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati; non detta forme di comunicazione del decreto differenti dalla iscrizione nel registro delle imprese, e ciò – vale rimarcarlo – diversamente da quanto disposto dall’articolo 19 del CCII (che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’articolo 7 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, introduttivo della disciplina della composizione negoziata) che, nel regolare il procedimento di conferma o revoca delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata, al contrario contempla sia la fissazione di una apposita udienza che l’obbligo di sentire le parti, demandando al tal riguardo al Tribunale la determinazione delle modalità di notificazione per garantire la celerità del procedimento (cfr. in termini Tribunale di Roma, decreto Giudice Miccio, 4.11.2022);*
- p) *Che per le ragioni indicate, che il citato articolo 55 comma 3 deve essere interpretato nel senso di ritenere che non vi sia la necessità di indicare in modo specifico, sia da parte del ricorrente in sede di richiesta di conferma che dal parte del giudice in sede di adozione della misura, i controinteressati né che questi ultimi debbano essere previamente notiziati della domanda e che ciò, conseguentemente, autorizza l’adozione di una misura con efficacia “erga omnes”, ossia verso tutti coloro i quali hanno già assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative che, mediante la richiesta di conferma avanzata in questa sede, si vuole che vengano inibite, ferma la possibilità per ciascuno di essi di proporre reclamo, considerato che un ulteriore elemento in favore di tale lettura può trarsi dal fatto che, mentre la forma del provvedimento giudiziale nell’ipotesi di misura concessa all’esito dell’udienza ex art. 19 del CCII e della convocazione dei controinteressati è quella dell’ordinanza, l’articolo 55 prevede al contrario la forma del decreto;*

- q) Che ai sensi dell'articolo 46 del CCII *"I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori"*; trattasi, in questo caso, di effetto legale derivante dal deposito della domanda di ammissione alla procedura, estraneo al perimetro delle misure protettive che necessitano di conferma giudiziale;
- r) Che, ai sensi dell'art. 8 del CCII, la durata massima delle misure protettive fino alla eventuale omologazione è pari a 12 mesi (fermo, deve ritenersi, in ogni caso il principio generale posto dall'art. 7 del CCII secondo il quale vanno definiti con priorità gli strumenti di regolazione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale in presenza delle condizioni poste dalla citata disposizione);
- s) Che sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive disposte ex art. 54, comma 2, CCII, tenuto conto del decreto emesso da questo Tribunale in data 8.11.2023 ex art. 44 CCII, del deposito in data 8.3.2024-16.5.2024 del piano e della proposta concordatarie e della presenta di diritti di prelazione vantati (*.....*) (decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, doc. 15 e 16 parte ricorrente), nonché della comunicazione di Agenzia delle Entrate con cui la stessa chiede alla società ricorrente la conferma dei predetti debiti (per l'importo complessivo pari a circa 350.000,00, cfr. doc. 14);
- t) Che, alla luce delle considerazioni espresse al punto q), la tutela invocata da parte ricorrente con riguardo ai creditori *.....* rientra nel disposto di cui all'art. 46 CCII con riguardo al divieto di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti e, in ogni caso, eventuali iniziative esecutive o cautelari dei predetti creditori rientrerebbero nel disposto dell'art. 54 comma 2 CCII;
- u) Che la debitrice ha ottenuto la pubblicazione nel Registro delle Imprese, in data 3 luglio 2024, della richiesta di concessione delle misure protettive ex art. 54 CCII;
- v) Che, per quanto attiene alla durata delle misure, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente e come evidenziato dal commissario giudiziale, ritiene questo Giudice che la ricorrente abbia già usufruito di un totale di 237 giorni e non di 207 giorni: a tal fine devono essere computati anche i 30 giorni, decorrenti dal 16.10.2023 (data di deposito della domanda di concordato, in occasione della quale la ricorrente ha chiesto l'applicazione delle misure protettive e cautelari ex art. 54 CCII) e goduti in ragione della mera iscrizione del ricorso in camera di commercio; inoltre, deve ritenersi che la

cessazione degli effetti delle misure protettive non concesse si verifichi *ex munc*, in virtù del tenore letterale dell'art. 54 comma 3 CCII, a norma del quale "Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può essere riproposta";

- w) tenuto conto delle circostanze evidenziate dalla ricorrente e del nuovo termine concesso alla ricorrente ex art. 47 comma 4 CCII, ritiene il Giudice in ogni caso di concedere il termine massimo di 120 giorni ex art. 54 comma 3 CCII (rispetto ai 128 giorni ancora fruibili);

P.Q.M.

letti gli articoli 54 co. 2 e 55 co. 3 del CCII,

accoglie la domanda di conferma delle misure protettive presentata dalla ricorrente e per l'effetto;

1. conferma che dalla data della nuova richiesta di misure protettive nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
2. conferma che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
3. stabilisce la durata di tali misure in giorni 120 dalla pubblicazione della nuova richiesta nel registro delle imprese;
4. manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente ed al Registro delle imprese.

Si comunichi.

Lodi, 18 luglio 2024

Il Giudice Delegato

Ada Cappello